

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE DELLE STELLINE"**

ART. 1. È costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE DELLE STELLINE", con sede a Milano in corso Magenta 61.

ART. 2. La fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:

2.1 mantenere la destinazione della porzione del Palazzo delle Stelline in Milano in corso Magenta al civico n° 61 ed al civico n° 63 (quest'ultimo per una parte soltanto) non interessata dalla convenzione con la società "Stelline S.p.A." del 3 aprile 1985 (atto N. 32140/1717 Rep. Notaio Vincenzo d'Oro) a Centro Congressi, quale struttura funzionale polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici, scientifici che convogliano verso la città di Milano e la regione Lombardia molteplici interessi, anche internazionali,

2.2 favorire, nella sede della fondazione ed anche in altre sedi site nel territorio della Lombardia, la realizzazione di convegni, dibattiti, manifestazioni, corsi di qualificazione e di aggiornamento, nonché di iniziative che, in un contesto pluralistico, rappresentino un arricchimento culturale, tecnico e scientifico per la Regione Lombardia e per la città di Milano.

ART. 3. Il patrimonio della fondazione è costituito:

3.1 dal diritto di proprietà (trasferito dal Comune di Milano) sulla porzione del Palazzo delle Stelline in Milano di cui al punto 2.1 del superiore ART. 2, nonché dal diritto di proprietà sull'area relativa ai fabbricati di corso Magenta 59 in Milano attribuiti in proprietà superficiaria alla società "Stelline S.p.A.",

3.2 dal diritto di proprietà sul fondo di dotazione di L. 1.000.000.000 (diconsi lire un miliardo) conferito dalla Regione Lombardia,

3.3 dal diritto di proprietà sui beni immobili e mobili, sulle somme di denaro, sulle elargizioni e sui contributi provenienti da enti e da privati, che a qualsiasi titolo pervengano alla fondazione, a condizione della loro espressa destinazione all'incremento del patrimonio per i fini di cui al superiore ART. 2,

3.4 dal diritto di proprietà sulle somme di denaro derivanti dai redditi che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare all'incremento del patrimonio e da essi prelevate.

ART. 4. Per il conseguimento dei propri scopi la fondazione dispone delle seguenti entrate:

4.1 il contributo annuale che verrà erogato dalla Regione Lombardia entro il 30 aprile di ogni anno, destinato a concorrere alle spese di gestione e manutenzione ordinaria del Centro Congressi di cui al punto 2.1 del superiore ART. 2 e la cui entità è definita con la convenzione pluriennale che disciplinerà i servizi e l'entità minima del contributo regionale in discorso,

4.2 redditi derivanti dal patrimonio di cui al superiore ART. 3,

4.3 tutti i contributi e le elargizioni che comunque pervengano alla fondazione e che non siano in modo espresso destinati all'incremento del patrimonio.



ART. 5. Organi della fondazione sono:

5.1 il consiglio di amministrazione,

5.2 il direttore,

5.3 il collegio dei revisori dei conti.

ART. 6. La nomina a componente del consiglio di amministrazione della fondazione non è incompatibile con l'appartenenza al consiglio regionale della Lombardia od al consiglio comunale di Milano.

6.1 Il consiglio di amministrazione e' composto da 5 (cinque) Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, di cui due nominati dalla Regione Lombardia e due nominati dal Comune di Milano, e uno d'intesa tra la Regione ed il Comune di Milano.

6.2 Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili, conservando ciascuno la pienezza dei poteri e delle funzioni, in regime di prorogatio, fino alla loro sostituzione o conferma nella carica.

6.3 La nomina del componente il consiglio di amministrazione in sostituzione di quello per qualsiasi causa venuto a mancare compete all'ente o all'organo che aveva nominato il consigliere sostituito.

6.4 Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente, il quale ultimo sostituisce il presidente in ogni caso di sua assenza o di suo impedimento.

Laddove non risulti vietato da norme di legge e/o diverse disposizioni normative specificamente applicabili, al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità di carica ovvero un gettone di presenza o altro emolumento comunque chiamato in misura corrispondente e nel rispetto di quanto previsto da Leggi, Decreti, Regolamenti e/o, in subordine, parametri e criteri applicabili in materia.

ART. 7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno tre volte l'anno dal suo presidente, il quale deve inoltre convocarlo quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

7.1 La riunione del consiglio di amministrazione ha luogo anche fuori dalla sede della fondazione, purché in Lombardia, ed è convocata dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora fissate per la stessa, nonché dell'elenco delle materie da trattare. Il detto avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun consigliere. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e ai membri effettivi del Collegio dei Revisori, se nominati. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Revisori effettivi, se nominati. Il presidente, col medesimo mezzo impiegato per la convocazione dei consiglieri e nel termine previsto per la stessa, deve di essa informare ciascun revisore dei conti.

7.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed in esse le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

7.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal suo presidente o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consiglio, con deliberazione a maggioranza di voti, nomina fra i propri componenti il presidente della riunione.

7.4 Il consiglio di amministrazione nomina, anche al di fuori dei propri componenti, il segretario permanente delle proprie riunioni. In caso di assenza o di impedimento del segretario permanente, il consiglio, di volta in volta, designa il segretario della riunione scegliendolo anche al di fuori dalla propria compagine.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni in esse adottate, su apposito libro tenuto dal segretario permanente, viene redatto verbale, che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 8. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di gestione della fondazione ed in particolare:

8.1 elegge fra i propri componenti il presidente ed il vice presidente,

8.2 nomina il segretario permanente,

8.3 nomina il direttore della fondazione,

8.4 ogni anno, entro il trenta novembre approva il bilancio preventivo ed entro il trentuno marzo approva il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo deve essere corredato dal programma di lavoro riferito all'esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce,

8.5 delibera in ordine all'acquisto di legati, all'accettazione di eredità e di donazioni, al conseguimento di contributi e di elargizioni,

8.6 approva i programmi di massima di lavoro e di attività della fondazione e le iniziative proposte o promosse dalla fondazione nell'ambito del perseguimento dei fini statutari della stessa,

8.7 istituisce gli uffici della fondazione,

8.8 approva i regolamenti posti a disciplina della vita e dei servizi della fondazione,

8.9 delibera atti di disposizione del patrimonio della fondazione e sull'impiego straordinario dello stesso.

ART. 9. Il presidente del consiglio di amministrazione (nei casi di assenza o di impedimento, sostituito dal vice presidente del consiglio medesimo)

9.1 è investito della rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e di tutti i poteri per dare esecuzione e per provvedere all'ordinaria amministrazione della fondazione e compiere gli atti ad essa relativi, con facoltà di delegare parte dei propri poteri e delle proprie funzioni ad uno o a più consiglieri e di conferire procure speciali per determinati atti o per categorie di atti,

9.2 adotta in via di urgenza, sentito il direttore della fondazione e con l'obbligo di sottoporle alla approvazione del consiglio di amministrazione in occasione della prossima sua riunione, le deliberazioni di competenza del consiglio medesimo, escluse quelle di cui ai punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 del superiore ART.8.

ART. 10. Il Direttore della Fondazione provvede all'ordinato svolgimento delle attività della stessa; sovrintende al lavoro degli uffici della fondazione dirigendone e coordinandone il funzionamento; propone al presidente l'assunzione di dipendenti e provvedimenti ad

essi relativi; propone al consiglio di amministrazione i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento dei fini istituzionali e cura l'esecuzione dei programmi e delle iniziative approvati dal consiglio medesimo; predispone gli schemi dei bilanci preventivi e consuntivi; informa il consiglio sulle realizzazioni poste in essere e sulle attività svolte dalla fondazione, nonché sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario della stessa; partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione; compie, investito al riguardo del potere di firma ad essi relativo, tutti gli atti di amministrazione della fondazione attinenti alla ordinaria gestione della stessa.

ART. 11. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, nominati uno dal prefetto di Milano, uno dal consiglio regionale della Lombardia e uno dal consiglio comunale di Milano; esso resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il revisore dei conti che vada mancare prima dello spirare del triennio dalla nomina deve essere rimpiazzato da altro revisore nominato dall'autorita' che aveva nominato il sostituto e resta in carica per il tempo durante il quale quest'ultimo sarebbe rimasto ancora in carica.

11.1 Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione della fondazione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; effettua verifiche di cassa; esprime il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo mediante relazioni scritte dirette agli enti fondatori.

11.2 I revisori dei conti hanno facolta' di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 12 Gli esercizi finanziari della fondazione vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

F.to Camillo Angelo Stefano Fornasieri

F.to Alessandra Bortesi

Copia conforme all'originale, registrato a MILANO I il 02 luglio 2012
al N.23688 serie 1T, munito delle prescritte firme, rilasciato per gli
usi consentiti dalla Legge.
Milano, 2 luglio 2012

